Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 20 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1987, n. **94.**

Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1986.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi a fondo perduti previsti dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1986.

Criteri per la determinazione del valore delle quote di proprietà delle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1987, n. **94.**

Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, che istituisce, tra l'altro, il "Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione» per la concessione di contributi a cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;

Vista la propria delibera in data 19 dicembre 1985, adottata in applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare direttive per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata, nonché per il coordinamento con le altre agevolazioni alle iniziative industriali previste da leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 1, primo comma e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Vista la nota in data 16 gennaio 1987 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che la commissione delle Comunità europee ha dato il proprio assenso per l'applicazione della legge n. 49/1985;

Ritenuto di integrare le direttive di cui alla citata delibera CIPI del 19 dicembre 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1986, n. 22, con ulteriori indicazioni coerenti con gli orientamenti emersi nei contatti con la commissione delle Comunità europee;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, da destinare alle società finanziarie di cui all'art. 16, possono essere concessi per iniziative di cooperative di produzione e lavoro costituite da non più di 100 soci lavoratori.

Nel caso di iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore tessile e abbigliamento il numero dei soci lavoratori non potrà superare le 50 unità lavorative.

2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative di cooperative di produzione e lavoro con più di 100 soci lavoratori, ovvero con più di 50 soci lavoratori nel caso di cooperative operanti nel settore tessile e abbigliamento, purché le iniziative stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente qualificati e meritevoli.

3. Le iniziative di cui al punto 2. saranno notificate, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla commissione delle Comunità europee e potranno beneficiare dei contributi soltanto a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie.

4. Il punto 5. della delibera del CIPI del 19 dicembre 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1986, n. 22, è così modificato:

I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge n. 49/1985 non potranno riguardare, fino a nuove determinazioni, iniziative di cooperative di produzione e lavoro concernenti la realizzazione, nel settore industriale, di nuovi impianti e di ampliamenti localizzati:

a) nel Mezzogiorno, nei comparti sospesi o esclusi elencati nei punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1986, n. 192;

b) nelle rimanenti aree del Paese nei comparti sospesi individuati nel punto 3. della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 e nella delibera del CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1985, n. 95, nonché del CIPI del 16 novembre 1978 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1978, n. 356.

Le iniziative di riattivazione in ogni settore sono ammissibili alle agevolazioni.

Gli interventi dovranno essere coerenti con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; in particolare, le iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore agricolo o agro-alimentare potranno essere prese in considerazione soltanto nei limiti consentiti dalla normativa concernente la politica agricola comune.

5. Qualora per una iniziativa prevista dalla legge n. 49/1985 si verifichi un caso significativo di cumulo degli aiuti secondo le regole delle Comunità europee di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. C3 del 5 gennaio 1985 (85/CE/03 - Comunicazione della commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima), l'iniziativa medesima sarà preliminarmente notificata, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla commissione delle Comunità europee e potrà beneficiare delle agevolazioni stesse soltanto a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie.

6. La sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del lavoro dovrà curare che i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 non superino, di norma, il 70% del costo dell'investimento. Tale limite, tuttavia, potrà essere elevato fino alla copertura dell'intero ammontare dell'investimento previsto in presenza di progetti localizzati nel Mezzogiorno ovvero con obiettive e particolari esigenze di carattere finanziario in relazione alle capacità di autofinanziamento.

7. La stessa sezione speciale dovrà curare che le disposizioni di cui al punto 4. siano applicate per i finanziamenti agevolati a valere sul Foncooper concessi anche a cooperative che non siano di produzione e lavoro.

8. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al punto 4, lettera b):

Si riproduce il testo del punto 3. della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 non pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*:

«3. — È sospesa, sino a nuove determinazioni di questo Comitato, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, relative ai seguenti settori e comparti industriali:

a) industria petrolifera, relativamente alle produzioni di cui alle classi e sottoclassi 3/13/29 (raffinazione di petrolio) e 3.13.30 (produzione e lavorazione di olii minierali, miscele lubrificanti e affini) della classificazione delle attività economiche ISTAT del 1971;

b) industria chimica di base (primaria) secondo le definizioni del progetto di promozione per l'industria chimica di base, approvato dal CIPE il 6 dicembre 1971, salve le produzioni intermedie per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;

c) produzione di fibre sintetiche, limitatamente ai comparti la cui capacità produttiva appare sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del mercato;

d) metallurgia non ferrosa, limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salve le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;

e) industria della carta, salve le produzioni per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;

f) produzione di cemento;

g) estrazione, frantumazione e vagliatura di pietrame per la produzione di inerti;

h) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco;

i) produzioni di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi;

l) infustamento di cherosene;

m) imbottigliamento di gas in bombole;

n) autofficine;

o) studi fotografici;

p) industria molitoria;

q) industria della pastificazione, salvi i progetti intesi, nel Mezzogiorno, ad ampliare impianti esistenti;

r) torrefazione di caffè;

s) industria idrominerale;

t) produzione e raffinazione dello zucchero, ad eccezione delle iniziative di ampliamento di stabilimenti dislocati nel Mezzogiorno in comprensori agricoli nei quali si manifesti un importante sviluppo a carattere permanente della produzione bieticola;

u) allevamenti avicoli a carattere industriale nell'Italia centro-settentrionale.

È altresì sospesa, fino a nuove determinazioni, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la realizzazione di nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale ferrotranviario, ad accezione degli impianti localizzati in Sardegna».

87G0142

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1986.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi a fondo perduti previsti dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;
Considerata la necessità di determinare le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dal suddetto art. 17;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

Sono destinatarie dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che sarà di seguito indicata con la sola parola «legge», le società finanziarie il cui capitale sia posseduto, nella misura minima dell'80 per cento, dalle società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 1985.

Art. 2.
Contributo a fondo perduto

1. L'ammontare del contributo a fondo perduto non può eccedere il triplo del capitale complessivamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della «legge», dai soci delle cooperative di produzione e lavoro. Il contributo non può altresì essere superiore al limite di tre annualità dell'onere di Cassa integrazione guadagni dei lavoratori associati alla cooperativa, alla quale la società finanziaria partecipa mediante sottoscrizione di capitale in misura almeno uguale al contributo stesso.

2. Il contributo è determinato tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dagli investimenti programmati e del fabbisogno di capitale d'esercizio della cooperativa alla quale la società finanziaria partecipa.

Art. 3.
Comitato di gestione

1. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di un Comitato istituito presso il Ministero medesimo, composto da:

1) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un Sottosegretario di Stato delegato-presidente;
2) un Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale vice presidente;
3) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) il direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un dirigente del Ministero del tesoro;

6) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

7) un rappresentante della Confederazione cooperative italiane;

8) un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

9) un rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

10) un rappresentante dell'Unione nazionale delle cooperative italiane;

11) un rappresentante dei lavoratori scelto tra le associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

12) un rappresentante della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

Per i membri di cui ai numeri dal 3) al 12) sarà nominato un supplente, che interverrà in caso di assenza del titolare. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Il Comitato è coadiuvato da una segreteria tecnica per l'esame preliminare delle domande di contributo e l'accertamento dei requisiti tecnici del progetto, costituita dai competenti uffici della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 4.

Concessione del contributo - Procedura

1. Le domande di concessione del contributo devono essere redatte in carta legale, secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente decreto (allegato *A)*, corredate della documentazione indicata nello schema medesimo e trasmesse dalle società finanziarie di cui al precedente art. 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale della produzione industriale. Domanda e documentazione devono essere trasmesse in originale e copia.

2. Le domande di contributo devono altresì essere trasmesse in copia alle giunte delle regioni o delle province autonome competenti per territorio, che possono inviare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, il proprio motivato parere in ordine alle finalità della «legge». Decorso detto termine senza che sia stato inviato il predetto parere, il Comitato di cui al precedente art. 3 potrà comunque deliberare in ordine alle domande di contributo.

3. Qualora la cooperativa di cui al comma 1 del precedente art. 2 presenti domanda di finanziamento alla sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, che sarà di seguito indicata con la sola parola «Sezione», ai sensi dell'art. 1 della «legge», la società finanziaria che intende partecipare al capitale sociale della cooperativa, avvalendosi per il medesimo progetto dei benefici di cui all'art. 17 della «legge», è tenuta a presentare alla «Sezione» la domanda di contributo a fondo perduto, rivolta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sezione comunicherà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le proprie decisioni in ordine alla domanda di finanziamento presentata ai sensi dell'art. 1 della «legge» e formulerà, entro 60 giorni dalla data dell'eventuale completamento della documentazione, un parere tecnico circa l'ammissibilità al contributo di cui all'art. 17 della «legge» medesima, inoltrando l'istanza della Società finanziaria e relativi allegati.

4. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attestato dal timbro a data apposto dal competente ufficio protocollo della Direzione generale della produzione industriale.

5. Il contributo è erogato alla Società finanziaria dalla «Sezione» in esecuzione di quanto disposto dal decreto di cui al precedente art. 3. Nello stesso decreto sono indicate le modalità di erogazione ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo.

6. Il contributo è erogato a stati di avanzamento:

a) nella misura del 50 per cento a fronte dell'avvenuto versamento da parte dei lavoratori soci delle cooperative di cui all'art. 14 della «legge» di una quota di capitale sociale non inferiore al 50 per cento, ai sensi dell'art. 15 della «legge» medesima;

b) nella misura di un ulteriore 35 per cento a fronte dell'avvenuto conferimento da parte dei predetti soggetti di una seconda quota di capitale sociale non inferiore al 35 per cento, nonché a fronte dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50 per cento del programma di investimenti per il quale è stato concesso il contributo ed a seguito di apposito accertamento;

c) nella misura del 15 per cento, a saldo, a fronte del versamento della quota residuale a saldo del capitale sociale nonché a seguito del collaudo.

Lo stato di avanzamento del programma di investimenti, di cui alla precedente lettera *b)*, ed il collaudo di cui alla lettera *c)* sono attestati da perizie giurate redatte da tecnici regolarmente iscritti nei rispettivi albi od elenchi professionali, recanti l'indicazione analitica delle spese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà disporre ulteriori verifiche ed ispezioni.

7. I predetti conferimenti di capitale sociale devono essere attestati da apposita dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa interessata, controfirmata dal presidente del collegio sindacale.

8. La società finanziaria, entro 15 giorni dalla data dell'avvenuto accreditamento del contributo erogato dalla Sezione speciale, provvede a sua volta, con pari valuta, all'accreditamento a favore della cooperativa.

Art. 5.

Restituzione del contributo

Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. Le somme da rimborsare devono essere riversate sul Fondo di cui all'art. 17 della «legge».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Alla fine di ogni anno, la «Sezione» speciale riconosce, al Foncooper ed al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, interessi nella misura prevista dalla legge 29 maggio 1985, n. 237 sulle somme accreditate dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20, comma 2, della «legge» e non utilizzate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO
Il Ministro del tesoro
GORIA
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 11 Industria, foglio n. 345

ALLEGATO *A*

Schema di domanda in carta legale
di concessione del contributo

(1) *Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III* - 00187 ROMA

e p.c.

Alla giunta regionale del..

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
AI SENSI DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1984, N. 49

La società .... con sede legale in .... (provincia di ....) via .... codice fiscale e partita IVA ....

1. CHIEDE

la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella misura di L......................... pari a .... volte l'ammontare del capitale sottoscritto per L. .... dai soci della cooperativa .... con sede sociale in .... e rappresentante legale ....

2. DICHIARA

a) che il proprio capitale sociale è posseduto da cooperative di produzione e lavoro in misura non inferiore all'80%;

b) che la cooperativa .... alla quale sarà versato il contributo oggetto della presente domanda:

non associa:

altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni;

personale tecnico e amministrativo;

persone giuridiche;

associa:

altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, in misura non superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori soci;

persone giuridiche in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto risultante alla data della presente domanda da atti formali della cooperativa;

c) di avere (non avere) presentato per lo stesso progetto altre domande di contributo a norma dell'art. 17 della legge 49/85;

d) di non avere cessato l'attività, di non essere in liquidazione o scioglimento, nè soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo, a fallimento.

3. ALLEGA

1) copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'atto costitutivo, dello statuto vigente ed estrato del libro dei soci;

2) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) certificato di vigenza del competente tribunale;

4) copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 del bilancio dell'ultimo esercizio, corredàto delle relative relazioni.

Allega inoltre, per la cooperativa di produzione e lavoro .... alla quale sarà versato il contributo oggetto della presente domanda:

5) copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'atto costitutivo e dello statuto vigente e del relativo decreto di omologazione del tribunale;

6) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

7) certificato di iscrizione al registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione;

8) certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale;

9) copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del bilancio dell'ultimo esercizio corredato delle relative relazioni;

10) attestazione di ammissione al trattamento di integrazione salariale dei lavoratori soci della cooperativa, rilasciata dalla Cassa integrazione guadagni con indicazione dei relativi oneri annui per ciascun lavoratore;

11) indicazione, effettuata dai lavoratori soci mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, delle imprese dalle quali i lavoratori medesimi erano dipendenti e per le quali sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per ristrutturazione, acquisizione da parte della GEPI o dichiarazione di crisi occupazionale, ovvero dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, per il risanamento finanziario delle imprese con partecipazione di istituti finanziari e società consortili per azioni, ovvero dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

12) oppure attestazione degli organi preposti a procedure concorsuali o di liquidazione da cui risultino le imprese sottoposte a tali procedure ed i nominativi dei dipendenti;

13) oppure dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle imprese che abbiano licenziato dipendenti per cessazione di attività o riduzione del personale, con indicazione dei nominativi dei dipendenti licenziati;

14) eventuale relazione sulla salvaguardia parziale o totale dell'occupazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della «legge», anche mediante presentazione dei contratti stipulati per l'acquisto, l'affitto, la gestione, anche parziale delle imprese di cui ai precedenti punti 9), 10) e 11) o per la realizzazione di iniziative imprenditoriali sostitutive;

15) relazione concernente:

a) l'attività aziendale e la situazione di mercato;

b) le finalità perseguite;

c) il programma attuato o da attuare;

d) i riflessi occupazionali;

e) le opere e gli impianti oggetto di investimento, con allegato elenco analitico delle spese sostenute e/o previste;

16) autorizzazione o concessione edilizia, quando necessaria, in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

17) piano di copertura finanziaria dell'investimento;

18) deliberazione, in originale o copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, adottata dall'organo competente della società finanziaria, relativa all'obbligo di partecipare al capitale sociale della cooperativa di produzione e lavoro per un ammontare non inferiore all'importo del contributo a fondo perduto che potrà essere concesso a suo favore ai sensi dell'art. 17 della legge n. 49/85;

19) la ricevuta di ritorno, in originale o in copia, o il documento equipollente relativo all'invio della domanda alla Regione o alla Provincia autonoma;

20) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale (v. art. 4, comma 7, del decreto interministeriale 25 luglio 1986), attestante l'avvenuto conferimento di capitale sociale, qualora il capitale sociale sia stato in tutto o in parte già versato al momento della domanda di contributo, secondo le quote indicate nell'art. 4, comma 6, del decreto interministeriale;

21) perizie giurate attestanti gli stati di avanzamento del programma di investimenti (v. art. 4, comma 6 del decreto interministeriale 25 luglio 1986), l'elenco analitico delle spese ed il collaudo, redatto da tecnici regolarmente iscritti nei rispettivi albi o elenchi professionali, qualora il programma sia stato tutto o in parte realizzato al momento della domanda di contributo, secondo le quote indicatte nell'art. 4, comma 6, del decreto interministeriale.

22) una fotocopia della domanda e di tutta la documentazione;

23) il modulo notizie (il cui esemplare è allegato) debitamente compilato e sottoscritto;

4. Si impegna

a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni variazione dell'assetto sociale, degli investimenti e di ogni altro aspetto attinente l'iniziativa per la quale si chiede il contributo a fondo perduto.

Timbro della cooperativa di produzione e lavoro

Per la verità ed autenticità delle notizie riguardanti la cooperativa

Legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Posizione nella cooperativa ....

Firma ....

timbro della società finanziaria

Legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Posizione nella società ....

Firma ....

Modulo notizie

(Contributo a fondo perduto - legge 27 febbraio 1985, n. 49)

Le notizie raccolte in questo modulo sono rigorosamente riservate; le stesse potranno essere usate per fini statistici, senza alcun riferimento a casi singoli.

È necessario rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande; nel caso di mancata od incompleta risposta non si potrà dare corso all'istruttoria.

posizione pratica (riservata al MICA)

Società finanziaria

1) Denominazione e natura giuridica della società: ....

Oggetto sociale:

Sede legale (indirizzo):

Domicilio fiscale:

Codice fiscale e partita IVA.

2) Capitale sociale, attuale, di L. ....

posseduto da:

1) .... per L. .... %

2) .... per L. .... %

Totale . . . L. .... %

3) Contributo richiesto
Capitale sottoscritto dai soci della cooperativa beneficiaria

Cooperativa di produzione e lavoro

4) Cooperativa beneficiaria ....
Sede in ....
Codice fiscale e partita IVA ....

4.*a)* Settore di attività ....

4.*b)* Onere complessivo di cassa integrazione speciale per i lavoratori associati alla coperativa L. ....

4.*c)* Data decreto del tribunale di omologazione dell'atto costitutivo della cooperativa ....

	Numero	Capitale sottoscritto alla data della domanda di contributo
4.*d)* Soci alla data dell'atto costitutivo		
4.*e)* Altri lavoratori in Cassa integrazione associati (elenco in allegato)		
4.*f)* Unità di personale tecnico ed amministrativo associate (elenco in allegato)		
4.*g)* Persone giuridiche associate con partecipazione al capitale sociale (elenco in allegato con indicazione delle singole quote o azioni)		

Programma di investimenti

6) Finalità ....

7) Spese	effettuate	da effettuare	Totale
Terreni			
Fabbricati			
Macchinari - Attrezzature			
Impianti			
Automezzi			
Scorte			
Altre (da precisare)			
Totale			

8) Data inizio del programma ....
Data di prevista/effettiva ultimazione del programma ....

9) Data richiesta parere Regione o Provincia autonoma ....

10) Data domanda di finanziamento, per il medesimo progetto, alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del lavoro ....

11) Altre agevolazioni creditizie ottenute o richieste per il medesimo progetto:

Timbro della cooperativa di produzione e lavoro

Per la verità ed autenticità delle notizie riguardanti la cooperativa

Il legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Firma ....

Timbro della società finanziaria

Legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Firma ....

Riservato al Mica
codici meccanografici

12) Parere Regione:
Favorevole datato ....
Sfavorevole datato ....
Non pervenuto
Non espresso

13) Contributo proposto L. ....

Note:

(1) Qualora, per il medesimo progetto, sia avanzata domanda anche al Foncooper, la presente istanza dovrà essere trasmessa alla sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, che provvederà all'inoltro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 25 luglio 1986

87A1725

DECRETO 26 luglio 1986

Criteri per la determinazione del valore delle quote di proprietà delle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per la cooperazione;

Considerata la necessità di stabilire i criteri per la determinazione del valore delle quote di proprietà delle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49, al fine di definire la procedura di rimborso e consentire ai soci delle medesime cooperative l'esercizio del diritto di riscatto;

Decreta:

Articolo unico

Il rimborso da parte dei soci lavoratori delle cooperative di cui agli articoli 14 e 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che esercitano il diritto di riscatto delle quote sottoscritte dalle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro dovrà essere effettuato in misura non eccedente il loro valore nominale, sulla base del bilancio dell'esercizio finanziario in cui il rapporto societario si scioglie ed entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2529 del codice civile e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 12 Industria, foglio n. 2.

87A1726

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651888) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.